



CONFINDUSTRIA

Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini  
normativi e interventi di carattere economico

(c.d. DL Omnibus)

Decreto-legge n. 113/2024

*Memoria per l'Audizione di  
Confindustria*

12 settembre 2024



## **Sommario**

<b>1. Premessa</b>	<b>2</b>
<b>2. Credito d'imposta ZES unica</b>	<b>2</b>
<b>3. Misure fiscali</b>	<b>3</b>
<b>4. Misure a sostegno degli investimenti</b>	<b>7</b>
<b>5. Altre misure</b>	<b>7</b>
<b>6. Proposte per ulteriori interventi</b>	<b>8</b>

## 1. Premessa

Il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (di seguito, il Provvedimento o il Decreto), entrato in vigore il 10 agosto scorso, presenta un raggio d'azione ampio, intervenendo su numerosi settori dell'ordinamento.

Esso prevede, tra le altre: *i*) disposizioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica; *ii*) misure fiscali e di proroga di alcuni termini di versamenti e adempimenti tributari; *iii*) misure a favore degli investimenti; *iv*) misure per l'utilizzo delle risorse da parte dell'organo commissariale di ILVA.

Nel complesso, si tratta di interventi che hanno un impatto limitato per il mondo produttivo.

Così non è per quello riguardante il **credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica**, su cui, con una scelta condivisibile e in linea con le istanze di Confindustria, il Decreto dispone il raddoppio delle risorse a disposizione per l'agevolazione, per un importo pari a 1,6 miliardi di euro.

L'auspicio è che la conversione in legge possa rappresentare l'occasione per rafforzare la portata del Provvedimento, integrandone i contenuti con alcuni interventi urgenti.

Il riferimento è, in particolare alla necessità di:

- escludere esplicitamente dall'obbligo assicurativo per la RC Auto alcune categorie di veicoli, quali muletti, carrelli elevatori, mezzi fermi nelle autorimesse e destinati al noleggio o alla vendita, nonché quelli non autorizzati alla circolazione su strada pubblica;
- intervenire in materia di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, al fine di superare alcune criticità determinate dalle recenti modifiche normative apportate in materia che limitano, in modo significativo, il rilascio delle autorizzazioni, con conseguenti effetti sia sui livelli occupazionali che sui terminal portuali e l'intera filiera merceologica portuale delle auto nuove;
- differire l'entrata in operatività della disciplina della patente a crediti, il cui quadro normativo non appare ancora pienamente definito.

Di seguito, un'analisi delle disposizioni di maggior interesse, integrate con alcune valutazioni in ordine a ulteriori ambiti di intervento, con l'auspicio di contribuire al dibattito parlamentare.

## 2. Credito d'imposta ZES unica

Come anticipato in premessa, il Decreto interviene sulla disciplina del credito d'imposta nella ZES unica (art. 1), incrementando in modo significativo le risorse destinate all'agevolazione e modificandone il funzionamento.

Quanto alle risorse, la scelta originaria - compiuta con la Legge di bilancio 2024 - di porre un limite di spesa complessiva a 1,8 miliardi di euro si è rivelata, alla prova dei fatti, non adeguata rispetto alle esigenze manifestate dal sistema produttivo meridionale. In più occasioni Confindustria aveva segnalato la potenziale criticità data dal rapporto tra ammontare delle risorse stanziato, estensione territoriale del beneficio e intensità rafforzata dello stesso, specie in una fase congiunturale caratterizzata da una forte ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno.

In questo senso, l'intervento contenuto nel Decreto è del tutto condivisibile e auspichiamo venga confermato e, ove possibile, rafforzato nel corso dell'*iter* di conversione.

In particolare, **il raddoppio dell'iniziale stanziamento dota lo strumento di una portata finanziaria più adeguata alla platea delle imprese presenti nel territorio di riferimento.**

Le risorse aggiuntive - pari a 1,6 miliardi di euro - vengono individuate utilizzando 750 milioni di euro del Piano nazionale complementare al PNRR (su cui v. anche *infra*), 560 milioni del FSC 2021-27 (per le quote spettanti ad amministrazioni centrali) e 290 milioni a valere sul fondo opere indifferibili. Inoltre, laddove il credito riconosciuto risulti inferiore al massimo riconoscibile (v. *infra*), il MIMIt e le regioni della ZES Unica potranno manifestare, entro il 15 gennaio 2025, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio, la volontà di agevolare gli investimenti a valere sulle risorse dei programmi (nazionali e regionali) della politica di coesione europea relativi al periodo 2021-2027.

Quanto alle regole di funzionamento, il Decreto incide sulla procedura di accesso al beneficio, prevedendo, al fine di ripartire le risorse disponibili, l'invio all'Agenzia delle Entrate di un'ulteriore comunicazione integrativa.

Nel merito, i potenziali beneficiari dell'agevolazione che abbiano inviato correttamente la comunicazione entro il 12 luglio scorso dovranno inviare, a pena di decadenza, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, una comunicazione integrativa che attesti l'avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella comunicazione presentata originariamente e che riporti l'indicazione dell'ammontare del credito maturato, in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche.

Tale comunicazione integrativa dovrà riportare un ammontare di investimenti agevolabili non superiore a quanto originariamente comunicato ed essere inviata anche se gli investimenti siano stati realizzati già alla data della prima comunicazione.

Il modello di comunicazione integrativa con le relative istruzioni sarà approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL Omnibus (10 agosto).

Infine, il Provvedimento agisce sulla disciplina del credito Transizione 5.0, chiarendo che gli impianti fotovoltaici e le relative celle devono essere prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento.

Contestualmente, il Decreto contiene le disposizioni finanziarie relative al Piano nazionale complementare (art. 8). In particolare, le risorse oggetto dell'informativa presentata al CIPESS il 9 luglio scorso vengono rese indisponibili fino al 30 settembre 2024, a eccezione di quelle necessarie ad assicurare la conclusione di interventi collegati a obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del Decreto stesso. Inoltre, come visto, si prevede che una quota di tali risorse, fino a un massimo di 750 milioni per il 2024, sia destinata alla copertura degli eventuali oneri derivanti dal credito d'imposta ZES.

### **3. Misure fiscali**

Il Decreto (art. 2) incrementa **l'imposta sostitutiva dovuta da persone fisiche ad alto reddito che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che optano per un regime**

**sostitutivo sui redditi** prodotti all'estero per una durata massima di 15 anni (l'opzione è tacitamente rinnovata ogni anno ed è sempre revocabile).

La modifica introdotta eleva da 100.000 a 200.000 euro l'imposta sostitutiva (che per il principio del *worldwide taxation* applicabile ai soggetti residenti in Italia sarebbero soggetti a tassazione progressiva nel nostro Paese) che dovrà essere pagata dai neoresidenti sui redditi esteri (con esclusione dei proventi finanziari derivanti da cessione di partecipazioni qualificate).

Per ciascun periodo d'imposta di efficacia del regime, l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi (es. anno di competenza 2024, versamento da luglio 2025), senza la possibilità di avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso.

La finalità della misura fiscale agevolativa, adottata in passato da altri Paesi europei (es. Portogallo) è quella di attrarre persone fisiche straniere benestanti (cd. "*paperoni*") al fine di trasferire la residenza fiscale in Italia e favorire l'investimento del loro patrimonio in attività economiche nel nostro Paese (sebbene la disciplina non subordini il beneficio fiscale ad alcuna soglia minima di investimento da effettuare da parte del soggetto non residente).

La modifica, che si rende applicabile al periodo di imposta in corso di entrata in vigore del Decreto (e in assenza di esclusioni espresse anche nei confronti dei soggetti già trasferiti nel nostro Paese che hanno optato per tale regime sostitutivo), è probabilmente mirata ad incrementare le entrate erariali di cassa nel 2025 anche in previsione della futura Legge di bilancio 2025.

Inoltre, il Provvedimento chiarisce che, per le **associazioni sportive dilettantistiche** e le **società sportive dilettantistiche**, le cessioni di beni e servizi erogate ai propri soci a fronte del pagamento di un corrispettivo o di un contributo addizionale, continuano a essere operazioni fuori campo IVA (ex art. 4, co. 4, DPR n. 633/1972), fino all'entrata in vigore della modifica che include tra le attività commerciali talune operazioni erogate dalle associazioni (art. 3). Tali operazioni, quando erogate dalle associazioni ai propri soci a fronte di un costo aggiuntivo, non ricadranno più nella sfera istituzionale ma dovranno essere classificate tra le operazioni aventi natura commerciale, pertanto rilevanti ai fini IVA (art. 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies*, D.L. n. 146/2021). Questo comporterà, per i soggetti sprovvisti, l'apertura della partita IVA.

L'intervento normativo in commento si è reso necessario alla luce delle incertezze emerse sul tema a seguito dell'introduzione del trattamento di esenzione da IVA per "*Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici*" (ex art. 36-*bis* D.L. n. 75/2023). Quest'ulteriore modifica, vigente già dal 17 agosto 2023, sembrava sancire anzitempo la natura commerciale (seppur con trattamento di esenzione IVA) delle citate prestazioni erogate nei confronti dei soci, per tale ragione, è stato necessario confermarne la natura istituzionale fino all'entrata in vigore della modifica (oggi prevista per il 1° gennaio 2025) e, altresì, la disapplicazione di sanzioni per i comportamenti difforni tenutisi prima dell'entrata in vigore del decreto in commento, ossia prima del 10 agosto 2024.

Si rammenta che la citata modifica investe tutte le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e

di formazione extrascolastica introdotta dal c.d. Decreto Fisco-Lavoro (art. 5, co. 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies*, D.L. n. 146/2021) con entrata in vigore rinviata prima al 1° gennaio 2024, in seguito rimandata al 1° luglio 2024 e ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2025 (art. 3, comma 12-*sexies*, D.L. n. 215/2023).

Il Provvedimento opera anche alcune **rimodulazioni delle aliquote IVA** applicabili a determinate prestazioni (art. 5). Innanzitutto, è stata disposta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% all'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali. L'aliquota IVA ridotta non si applica alle prestazioni per le quali non sia previsto il trattamento di esenzione da IVA, recentemente introdotto (dal 17 agosto 2023) per la didattica sportiva erogata da organismi senza finalità di lucro.

Inoltre, è stato precisato che l'aliquota ridotta del 5 per cento si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle rese dalle associazioni sportive dilettantistiche nel contesto dei rapporti associativi che, ad oggi, hanno carattere istituzionale e sono operazioni fuori campo IVA (ex art. 4, co. 4, DPR n. 633/1972). Dal 1° gennaio 2025 (salvo ulteriori proroghe) alle stesse prestazioni sarà attribuito carattere commerciale e saranno assoggettate al trattamento di esenzione da IVA (art. 5, co. 15-*quater*, D.L. n. 146/2021).

Il Provvedimento interviene anche in tema di **tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri** (art. 6). Al riguardo, successivamente alla ratifica del nuovo Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020 (che sostituisce il precedente accordo del 1974) con cui sono state modificate le regole di imposizione dei lavoratori frontalieri residenti nei comuni di confine (entro 20 km dal confine con la Svizzera), il Governo ha deciso di introdurre un regime sostitutivo per evitare possibili discriminazioni di trattamento fiscale nella fase transitoria con riferimento ai dipendenti residenti in alcuni Comuni (non inclusi espressamente nel predetto accordo).

Nel merito, i dipendenti residenti nei comuni inclusi nell'allegato 1 del Decreto in commento potranno optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, al verificarsi di determinate condizioni.

A seguito dell'esercizio dell'opzione, esercitata nella dichiarazione dei redditi, in deroga all'articolo 11 del TUIR, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione, mentre il contributo al SSN previsto per tali lavoratori dalla Legge di Bilancio 2024 potrà esser portato in detrazione dalla imposta sostitutiva nella misura del 20%.

Vengono poi prorogati alcuni **termini relativi ad adempimenti e versamenti fiscali** in relazione ad eterogenee normative di interesse fiscale (art. 7).

In particolare, vengono differiti i termini di versamento delle imposte dovute per l'adeguamento del magazzino e delle relative rilevazioni contabili, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 78 a 84, legge 30 dicembre 2023, n. 213).

La disciplina, nello specifico, accorda la possibilità di eliminare le esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché di iscrivere esistenze iniziali omesse in

precedenza. L'adeguamento mediante eliminazione comporta il pagamento delle seguenti imposte:

- IVA, con aliquota media riferibile al 2023 da applicare all'ammontare determinato moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione da stabilire con decreto ministeriale;
- imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 18 per cento, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato come al punto precedente ed il valore eliminato. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il termine di versamento delle imposte dovute viene differito al 30 settembre 2024 (per i soggetti con bilancio approvato entro il 29 settembre 2024). Entro la medesima data deve essere effettuato l'adeguamento nelle scritture contabili dell'esercizio successivo.

La norma interviene anche in materia di **rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili a destinazione agricola** posseduti alla data del 1° gennaio. Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 ha riproposto la possibilità di rideterminare i suddetti valori, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 16 per cento, rateizzabile in tre anni, previa redazione e giuramento di perizia. L'intervento in esame prevede la proroga del termine per il pagamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata) e della redazione e del giuramento della perizia dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024.

Viene poi prorogato al 31 dicembre 2025 (dal precedente termine del 31 dicembre 2024) il termine per l'**adeguamento obbligatorio del capitale sociale**, previsto in capo ai soggetti che si iscrivono all'albo degli agenti della riscossione per i tributi locali di cui all'articolo 53, comma 1, d.lgs. n. 446/1997, per rispettare le soglie minime previste dall'articolo 1, comma 807 della Legge di Bilancio 2020.

Tale norma richiede le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;

d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Di fatto, con la proroga in commento viene nuovamente rinviato, al 2025, l'assolvimento di un adempimento previsto nell'ambito della Riforma della riscossione dei tributi locali (l'adeguamento della soglia doveva avvenire entro il 30 giugno 2021), a causa delle evidenti difficoltà attuative, nonché per il restringimento della platea dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di agente della riscossione per i tributi locali che ne deriverebbe.

#### 4. Misure a sostegno degli investimenti

Il Decreto proroga la disciplina del **credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche**, di cui all'articolo 81 del D.L. n. 104/2020, anche agli investimenti effettuati dal 10 agosto al 15 novembre 2024 (art. 4). Viene, altresì, imposto un limite complessivo di spesa pari a 7 milioni di euro, al superamento del quale si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante. Restano fermi i requisiti soggettivi e oggettivi già richiesti dalla disciplina istitutiva.

In tema di **internazionalizzazione delle imprese**, il Provvedimento prevede l'esenzione dalla prestazione di garanzia per le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/1981 (art. 15), relative a:

- il nuovo strumento introdotto dal D.L. n. 89/2024 che prevede la concessione, a valere sul Fondo rotativo medesimo, di finanziamenti a favore di imprese presenti, che esportano o si approvvigionano nel continente africano o che siano fornitrici di tali imprese;
- le domande di accesso agli ordinari strumenti del Fondo rotativo che riguardino il continente africano e che siano presentate entro il 31 dicembre 2025.

Il Decreto istituisce un contributo a fondo perduto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli esercenti del **comparto sciistico della dorsale appenninica**, al fine di contrastare la crisi derivante dalle ridotte presenze turistiche nel periodo novembre 2023 - marzo 2024. Lo stanziamento previsto ammonta a 13 mln € per il 2024 (art. 20).

Il presupposto per accedere al contributo – previa istanza al Ministero del turismo - è una riduzione dei ricavi (ex art. 83, comma 1, lett. A) e B) TUIR) non inferiore al 30 per cento di quelli conseguiti nel periodo novembre 2021-marzo 2022. Opportunamente si prevede, con disposizione specifica, la non assoggettabilità a tassazione del contributo. È prevista l'emanazione di un decreto attuativo.

#### 5. Altre misure

Il Provvedimento interviene per chiarire la definizione di **società quotata** di cui al d.lgs. n. 175/2016 (cd. TUSP), con l'obiettivo di fornire certezza in ordine al regime applicabile. In particolare, per effetto della previsione, si chiarisce che lo *status* di quotate permane in caso

di nuova emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni e quotati in mercati regolamentati, in sostanziale continuità con la precedente (art. 10).

Inoltre, il Provvedimento abroga l'obbligo, posto a carico delle società che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, di rendere accessibili anche alle imprese direttamente concorrenti i beni/servizi di cui abbiano la disponibilità esclusiva e che abbiano già ceduto a società partecipate o controllate. A tal proposito, si segnala che il D.L. n. 51/2021 aveva già escluso tale obbligo per i soggetti attuatori del PNRR.

Il Provvedimento attribuisce poi alla gestione commissariale di **ILVA** la possibilità di utilizzare i proventi attualmente destinati in maniera esclusiva alle bonifiche ambientali anche come garanzia finanziaria per il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché sempre come garanzia ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, per i rischi di inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee (art.16). La disposizione che si inserisce nel lungo filone delle novelle normative dedicate al tema ed è volta a favorire un impiego più razionale delle risorse di ILVA.

## 6. Proposte per ulteriori interventi

Come anticipato in premessa, l'auspicio di Confindustria è che l'*iter* di conversione possa rappresentare l'occasione per introdurre ulteriori misure urgenti, attese dalle imprese.

In primo luogo, è necessario un intervento in tema di **obblighi assicurativi legati alla RC Auto**, la cui disciplina è stata modificata dal d.lgs. n. 184/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli.

In particolare, occorre superare alcune criticità riscontrate dalle imprese e dagli operatori del settore circa l'assoggettabilità all'obbligo assicurativo per la RC Auto di muletti e/o carrelli elevatori, di veicoli fermi nelle autorimesse e destinati al noleggio o alla vendita, nonché di veicoli non autorizzati alla circolazione su strada pubblica.

Tale interpretazione estensiva non è compatibile con la normativa europea e nazionale in materia, che distingue tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione, con conseguente esclusione dalla RC Auto dei veicoli non destinati alla circolazione stradale come mezzo di trasporto.

Pertanto, la proposta di Confindustria mira a chiarire espressamente che sono esclusi dal perimetro della RC Auto i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato conformemente al d.lgs. n. 285/1992, nonché i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile.

In particolare, occorre precisare che sono esclusi dall'obbligo sia i muletti, sia i carri elevatori, in quanto la loro funzione abituale è la movimentazione delle merci e non il loro trasporto. Analogamente, occorre precisare l'esclusione dei veicoli fermi nelle autorimesse e funzionali alla conclusione dei contratti di noleggio o di vendita, nonché di tutti i veicoli che non sono autorizzati alla circolazione su strada pubblica e non sono targati.

Peraltro, si consideri che, in linea con quanto sostenuto da Confindustria, nel corso della seduta n. 124 del 17 luglio scorso e in occasione dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, il Senato ha approvato l'**ordine del giorno n. G/1086/9/8**, impegnando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto della normativa europea, deroghe all'obbligo di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi.

In secondo luogo, è necessario intervenire in materia di **autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli**.

In particolare, con la modifica apportata al DPR n. 474/2001 dal DPR n. 229/2023, sono state introdotte significative limitazioni al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova, ora contingentate a un massimo di una ogni cinque dipendenti.

Tale previsione ha avuto impatti dirompenti, in termini economici ed occupazionali, sulle attività di navettamento di autovetture nuove dalle zone portuali di sbarco alle vicine aree di stoccaggio retroportuali. Si tratta di attività effettuate da imprese specializzate che spostano "treni" di 30/40 veicoli a viaggio, mediante autisti che conducono direttamente ciascun mezzo. A tal fine, per ognuno degli autisti è a disposizione una targa prova da applicare al mezzo condotto per ogni singolo trasferimento.

La modifica introdotta al DPR n. 474/2001 dal nuovo comma 1-bis dell'art. 1, sta rendendo, di fatto, impossibile la prosecuzione dell'attività di queste imprese, alle quali non viene rinnovato il pacchetto di targhe prova corrispondente al numero dei dipendenti-conduttori, con conseguenze dirette sia in termini occupazionali sia sui terminal portuali e sull'intera filiera merceologica portuale delle auto nuove.

Pertanto, si dovrebbe prevedere una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria che consenta il rilascio di un numero massimo di autorizzazioni almeno pari al numero degli addetti effettivamente occupati per la circolazione su strada dei veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Infine, è necessario e urgente un intervento sulla disciplina del **sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cd. patente a crediti)**, introdotta dal D.L. n. 19/2024, al fine di differirne l'operatività dal 1° ottobre 2024 al 1° gennaio 2025.

Infatti, ai fini della concreta operatività della nuova disciplina, è necessaria la previa adozione di un decreto attuativo, ancora non emanato e che, anzi, risulta ancora all'esame del Garante *Privacy*. In particolare, il decreto ha una portata determinante ai fini attuativi, in quanto è chiamato a regolare gli aspetti procedurali relativi alla domanda, creando un sistema informatico al quale le imprese dovranno accedere.

Al riguardo, si consideri anche che la commissione di eventuali errori nella domanda determinerebbe l'applicazione della gravissima sanzione della revoca della patente a crediti e l'impossibilità per l'azienda di presentare una nuova domanda per un anno.

Pertanto, il differimento del termine di operatività della disciplina in esame appare necessario.